



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE TERZA CIVILE

IL TRIBUNALE DI ROMA

riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Stefano Cardinali	Presidente
Dott. Umberto Gentili	Giudice
Dott. Guglielmo Garri	Giudice Relatore

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1590/2015 R.G. vertente

T R A

CARLO TESTA, GAETANO LAURO GROTTA, PIERLUCA DAL CANTO, agenti in proprio
ex art. 86 c.p.c. elettivamente domiciliati in Roma, via Filippo Eredia n. 12

ATTORI

E



CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita n. 1, presso lo studio dell'avv.to Maurizio De Stefano che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

CONVENUTA

GAETANO ABELA, CLAUDIO ACAMPORA, PASQUALE ACONE, MARIA ANNUNZIATA, FRANCECSO GUGLIELMO AZZARA', MANUELA BACCI, CECILIA BARILLI, CARLO MARIA BINNI, GABRIELE BONAFEDE, LUGI BONOMI, VITO CALDERIO, CAMILLO CANCELLARIO, MASSIMO CARPINO, DIEGO CASONATO, PIETRO PAOLO CECCHIN, GIOVANNI CERRI, ALBERTO COCCO ORTU, DIVINANGELO D'ALELIO, LUCIO STENIO DE BENEDICTIS, IGINO DE CESARIS, DAVIDE GIUSEPPE DE GENNARO, ALESSANDRO DI BATTISTA, ROBERTO DI FRANCESCO, MONICA DOSSI ELEONORA FACCHETTI, GIOVANNA FANTINI, GIANRODOLFO FERRARI, SANTI GIOACCHINO GERACI, CARLO GIACCHETTI, ALESSANDRO GRAZIANI, MICHELINA GRILLO, MASSIMO GROTTI, CLELIA IMPERIO, GIUSEPPE LA ROSA MONACO, NUNZIO LUCIANO, AGOSTINO MAIONE, FRANCESCO MAIONE, MARCELLO ADRIANO MAZZOLA, VALTER MILITI, VITTORIO MINERVINI, GIAN GALEAZZO MONARCA, NICOLA NARDELLI, PAOLO NESTA, GIULIO NEVI, CALOGERO NOBILE, VINCENZO NOCILLA, FRANCESCO NOTARI, LUIGI OTTOBRINI, EUGENIO PAPPÀ MONTEFORTE, ANDREA PARIGI, ANDREA PESCI, GIULIO PIGNATIELLO, MARIA GRAZIA RODARI, SERGIO RONDENA, MATTEO ROSSOMANDO, VITTORIO SALA, CIRIACO SAMMARIA, MARIO SANTORO, GIAN LUCA SCAGLIOTTI, GIOVANNI SCHIAVONI, GIUSEPPE SCIALFA, ANNAMARIA SEGANTI, FRANCO SMANIA, MAURO SONZINI, GIUSEPPE SPADA, SALVATORE SPANO, ANTONIO



TAFURI, IMMACOLATA TROIANELLO, SAVERIO UGOLINI, ROBERTO UZZAU, COLOMBA VALENTINI, NICOLETTA VANNINI, FILIPPO VISOCCHI, BENEDETTA ZAMBON, PAOLO ZUCCHI, ANDREA COSTANZO,

TERZI CHIAMATI

CONTUMACI

MICHELE BROMURI, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Renzetti giusta delega in calce alla comparsa di costituzione di terzo e **GIANCARLO RENZETTI** che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avv.to Giancarlo Renzetti in via S. Tommaso d'Aquino 116 Roma,

IDA GRIMALDI, NICOLINO ZAFFINA, rappresentati e difesi dall'avv.to Ugo Sardo giusta delega in atti, elettivamente domiciliati in Roma via Ildebrando Goiran n. 23.

TERZI CHIAMATI

OGGETTO: impugnazione di delibere associazione

CONCLUSIONI: come da verbale di precisazione delle conclusioni

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato gli avv.ti Carlo Testa, Gaetano Lauro Grotto e Pierluca Dal Canto convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense al fine di ottenere l'annullamento della delibera del C.D.A. della associazione convenuta adottata in data 8 febbraio 2013 con la quale erano stati esclusi dall'elettorato attivo in ordine alle elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa tutti coloro, compresi gli odierni attori, che non erano iscritti alla associazione convenuta in data antecedente al 2 febbraio 2013, riconoscendo l'elettorato attivo soltanto agli avvocati iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013. Chiedevano inoltre l'annullamento della delibera conseguente di proclamazione degli eletti a seguito delle elezioni tenutesi dal 9 al 19 settembre 2013 con ordine di rideterminare il "numero base" per la distribuzione dei seggi nei collegi elettorali ex art. 12 Regolamento elettorale del Comitato dei Delegati (Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2002), computando tutti gli avvocati italiani iscritti all'Albo forense circondariale tenuto dai Consigli degli Ordini degli Avvocati territoriali il giorno antecedente l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, disponendo, con ulteriore ordine alla stessa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, l'inserimento dei nominativi di tutti gli avvocati iscritti



all'Albo forense circondariale tenuto dai Consigli degli Ordini degli Avvocati territoriali alla data antecedente l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con ogni conseguente provvedimento in ordine alla redistribuzione degli 80 seggi fra tutti i distretti di Corte d'Appello.

Esponavano a sostegno della domanda che l'iscrizione di tutti gli avvocati alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense sarebbe disposta dalla Legge con effetto immediato, senza subordinazione alla successiva adozione del Regolamento attuativo ex art. 1, comma 3, ed ex art. 21, comma 9, della Legge n°247/2012 di riforma dell'ordinamento forense. Infatti, il comma 9 dell'art. 21 recita: "La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo".

Conseguentemente, è da ritenersi, ad avviso degli attori, che il predetto regolamento ha come presupposto l'iscrizione *ope legis* alla Cassa degli avvocati iscritti all'Albo Nazionale degli avvocati, non potendo la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (soggetto di diritto privato) emanare (ovvero incidere sulla sfera giuridica dei destinatari oggetto della *voluntas* del Legislatore) alcun Regolamento, a meno che sia la Legge stessa a disporre l'iscrizione officiosa al sodalizio previdenziale forense, rispetto a cui il Regolamento attuativo ex art. 21 commi 8 e 9, Legge n° 247/2012 andrebbe soltanto a determinare la misura della contribuzione degli iscritti.

La delibera impugnata, dunque, violerebbe la legge in quanto subordinerebbe l'effetto giuridico e la norma di legge (comma 8 art. 21 della Legge n° 247/2012) ad adempimenti di tipo regolamentare comunque non influenti sul diritto-dovere di iscrizione - e conseguente assunzione di diritto di elettorato attivo. In ogni caso, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense medesima fin dall'11 febbraio 2013 ha regolamentato gli effetti dell'iscrizione conseguenti all'iscrizione *ope legis* dei 56.095 Avvocati stabilendo di non richiedere alcun contributo ai nuovi iscritti d'ufficio per l'anno 2013. La normativa che disciplina transitoriamente la materia de qua (art. 65) risulta violata poiché non è necessario né compatibile con la normativa di Legge mantenere il principio dell'iscrizione a domanda fino all'emanazione del regolamento di cui all'art.21 comma 8 Legge n° 247/2012 in quanto la novella introduce il principio dell'iscrizione d'ufficio senza alcuna espressa od implicita condizione sospensiva.

Si costituiva in giudizio la Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense chiedendo il rigetto nel merito delle domande e in via pregiudiziale di essere autorizzata alla chiamata in causa degli ottanta eletti attualmente in carica quali membri del Comitato dei delegati insediato l'11/01/2014.

Si costituivano soltanto i terzi chiamati sopra epigrafati chiedendo il rigetto delle domande.

Occorre preliminarmente rilevare che gli odierni attori hanno delimitato l'ambito del giudizio alle conclusioni come formulate in sede di precisazione delle conclusioni riportandosi esclusivamente all'atto introduttivo con rinuncia alle ulteriori eccezioni e domande sollevate nel corso del giudizio.

Preliminarmente va analizzata la richiesta di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. formulata da parte convenuta.



Ad avviso di parte convenuta, la questione concernente il diritto dell'attore Dal Canto Pierluca ad essere iscritto *ope legis* ex art. 21, commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012 alla Cassa sarebbe una questione di natura previdenziale appartenente alla competenza del giudice del lavoro, separatamente adito a seguito della pronuncia di carenza di giurisdizione adottata dal TAR Lazio in ordine alla domanda di mancata iscrizione alla cassa stessa.

Orbene, rileva il giudicante la infondatezza della richiesta di sospensione per la ragione assorbente che la questione della iscrizione alla Cassa previdenziale per l'anno 2013 non comporta alcun effetto specifico di natura previdenziale per l'attore che sulla base del regolamento attuativo medio tempore emanato non ha alcun obbligo contributivo con riferimento all'iscrizione alla Cassa per l'anno 2013; pertanto alcuna questione di natura specificamente previdenziale è da ritenersi pregiudiziale rispetto al giudizio avente ad oggetto la delibera di esclusione del Dal Canto relativamente al suo diritto di elettorato attivo di cui è causa.

In secondo luogo, con riferimento alla eccezione di inammissibilità della chiamata di terzo degli 80 delegati eletti a seguito delle elezioni carenza di specifico potere in procura di procedere alla chiamata di terzo osserva il giudicante come l'eccezione sia irrilevante ai fini del decidere atteso che la costituzione dei terzi può essere, alla luce della valutazione dell'interesse ad intervenire, qualificata come intervento adesivo in favore della Cassa, odierna convenuta.

In ordine alla rilevata eccezione di carenza di interesse ad agire degli attori Lauro Grotto e Testa, va osservato che la stessa è da ritenersi infondata non potendosi dubitare del diritto di ciascun associato a contestare la legittimità di una delibera che incide sulla sfera giuridica di tutti gli associati, nella misura in cui gli stessi hanno interesse alla conformità a statuto e legge della struttura organizzativa dell'ente.

Passando al merito, ritiene il Collegio la domanda infondata, attesa la piena legittimità dell'operato della convenuta.

Ritiene infatti il Tribunale che l'operatività dell'art. 21 comma 8° della Legge n. 247/2012 secondo cui "L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense" sia stata condizionata dal legislatore alla successiva adozione del regolamento attuativo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 3° e 65 comma 1° della predetta Legge.

Invero, l'art. 1 comma 3° stabilisce che "All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro due anni dalla data di sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e per le sole materie di interesse di questa della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense". L'art. 65, comma 1° rubricato (Disposizioni transitorie) ha stabilito che "Fino alla entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate".

Il tenore letterale delle anzidette disposizioni normative evidenzia la chiara intenzione del legislatore di subordinare l'entrata in vigore della riforma forense all'adozione dei regolamenti di attuazione, soprattutto al fine di determinare tramite gli stessi i costi contribuiti di iscrizione prima di rendere operativa la iscrizione *ope legis* alla Cassa stessa.



Tale opzione ermeneutica risulta confermata dall'intervenuta approvazione del regolamento ministeriale che ha espressamente stabilito che solo a decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 4 della Legge n. 141/1992.

Tale scelta è confermata dalla espressa esclusione di obblighi contributivi per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 7 del regolamento secondo cui 1. I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti: a) Contributo minimo soggettivo: € 2.780,00 per il 2014; b) Contributo minimo integrativo: € 700,00 per il 2014; c) Contributo di maternità: € 151,00 per il 2014.

Pertanto, è da ritenersi che l'esclusione del Dal Canto, in quanto al momento della indizione delle elezioni non iscritto alla cassa, sia da ritenersi legittima, non possedendo lo stesso, si ripete, alla data dell'8 febbraio 2013 la qualifica di associato.

Conseguentemente, va respinta la domanda attorea, attesa la legittimità della delibera di esclusione in quanto pienamente conforme alla normativa all'epoca vigente.

Le spese vanno compensate fra gli attori la Cassa convenuta e i terzi chiamati Renzetti e Bromuri, attesa la concorde richiesta.

Viceversa, vanno condannati gli attori alle spese di lite in favore dei terzi chiamati Zaffina e Grimaldi attesa la richiesta di condanna da parte di questi ultimi nel caso di soccombenza attorea.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- rigetta la domanda attorea come in motivazione;
- compensa le spese di lite fra gli attori, la associazione convenuta e i terzi chiamati Giancarlo Renzetti e Bromuri Michele;
- condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi chiamati Ida Grimaldi e Nicolino Zaffina che liquida in euro 3.972,00 oltre spese generali iva e cap come per legge.

Così deciso in Roma il 5/9/2017



Il Giudice

Dott. Guglielmo Garri

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali

